



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE DAL 01/09/2015 AL 31/08/2018

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di specialità medicinali per uso umano classe A e C, per l'approvvigionamento della Farmacia Comunale di Porto San Giorgio – Strada Pompeiana, 41. Sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate (art. 9 del R.D. 03/03/1927, n. 478 s.m.i.), le specialità medicinali registrate dal Ministero della Sanità esenti dall'obbligo di prescrizione medica e rispondenti ai requisiti determinati dalla circolare del Ministero della Sanità n. 115 del 30/12/1975 s.m.i, farmaci generici.
2. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.
3. Il presente capitolato ha per oggetto anche la fornitura dei servizi connessi, come esplicitati nei successivi articoli.
4. Sono esclusi dall'appalto i farmaci, parafarmaci, OTC e SOP, le specialità medicinali ad uso veterinario.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il contratto avrà durata di tre anni, a decorrere dal 01/09/2015 al 31/08/2018. Il Comune si riserva la possibilità di ripetizione della fornitura per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 163/06 (nel prosieguo, anche Codice), alle medesime condizioni contrattuali.
2. La fornitura cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte del Comune.
3. Fermo restando quanto sopra, nelle more della stipula del contratto di cui al presente capitolato, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino a detto termine.
4. Se alla scadenza del termine del contratto, anche eventualmente ripetuto, il Comune non avrà provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i contraenti saranno tenuti a prorogarlo fino a sei mesi alle medesime condizioni.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. Il valore annuale della fornitura può essere stimato in € 370.000,00 (oltre Iva) e pertanto il valore complessivo dell'appalto nel triennio 2015/2018 è pari a € 1.110.000,00, oltre €1.110.000,00 per l'eventuale ripetizione ex art. 57, comma 5, lett. b), del Codice (oltre Iva).
2. I suddetti importi sono da considerarsi indicativi. La somma totale presunta dell'appalto non impegna, pertanto, in alcun modo il Comune, potendo detta somma, subire un incremento o un decremento, in relazione all'andamento del mercato o a nuove disposizioni legislative che potrebbero interessare il settore. Pertanto nel caso di mancato raggiungimento del valore presunto indicato dell'appalto, nulla sarà dovuto ai contraenti a titolo di risarcimento.
3. La fornitura sarà aggiudicata per il 70% al miglior offerente (colui che avrà presente la percentuale di sconto aggiuntivo più alta) e per il 30% al secondo miglior classificato.

ART. 3 bis – D.U.V.R.I. ED ONERI PER LA SICUREZZA.

1. In considerazione della natura della fornitura della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3 e 3ter del predetto decreto, pertanto i costi per la sicurezza sono pari a zero.

2. Resta invece inteso che l'aggiudicatario (anche in sede di offerta) dovrà indicare i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 86, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che verranno riportati nel contratto.

ART. 4 – INTERAZIONI ORGANIZZATIVE

1. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento delle forniture. Presso il suddetto recapito sono indirizzate le comunicazioni che il Comune intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia. L'appaltatore individua un responsabile che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Comune e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione della fornitura.
2. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità delle forniture offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di forniture pubbliche.
3. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo un Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Gli affidatari della fornitura dovranno attenersi a quanto segue:
 - i prodotti occorrenti saranno determinati dal Direttore dell'esecuzione in relazione alle quotidiane necessità di rifornimento;
 - le forniture dovranno avere luogo tutti i giorni a cura, spese e rischio del fornitore presso la sede della Farmacia comunale, nei termini di seguito prescritti;
 - le consegne dovranno essere effettuate dal personale incaricato della ditta aggiudicataria, utilizzando mezzi conformi alle disposizioni vigenti in materia e alle eventuali norme che venissero emanate durante il periodo di validità dell'appalto.
2. L'aggiudicataria dovrà incondizionatamente garantire il rispetto delle seguenti modalità di fornitura:
 - a) garantire la continua disponibilità di tutte le specialità medicinali di uso corrente e veterinario;
 - b) dovranno essere effettuati due passaggi giornalieri di rifornimento con spese di trasporto a carico del fornitore nei tempi seguenti:
 - ✓ 1° consegna quotidiana nell'intervallo temporale 08.00 - 09.00;
 - ✓ 2° consegna quotidiana nell'intervallo temporale 15.30 – 16.30;
 - c) dovrà essere garantito un passaggio di rifornimento festivo e domenicale (quando la farmacia è di turno), sempre con spese di trasporto a carico del grossista fornitore.
3. Il controllo della merce e la segnalazione di eventuali errori verranno comunicati ai fornitori entro il termine di 24 ore.
4. In collegamento diretto, tramite strumenti informatici e telefonici, dovranno essere fornite alla Farmacia le informazioni richieste sulla giacenza di magazzino e la reperibilità o meno dei prodotti.
5. Le voci mancanti dovranno essere comunicate alla Farmacia tramite posta elettronica, via fax o con chiamata telefonica.
6. La mancata consegna in tempi utili autorizza il Direttore dell'esecuzione al reperimento dei prodotti con le modalità d'urgenza.

7. I telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo dovranno essere trasmesse alla Farmacia nel più breve tempo possibile. Dovrà essere svolto un servizio di informazione su ritiri, revoche e/o variazioni di farmaci etici e specialità medicinali.
8. Le consegne di farmaci che per legge sono soggetti a conservazione a temperature stabilite, dovranno essere effettuate osservando scrupolosamente la buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al D.Lgs. 219 del 24/04/2006.
9. È fatto obbligo di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs. 193 del 06/11/2007.
10. I prodotti oggetto delle forniture dovranno essere sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la vendita ed il trasporto.
11. Il fornitore dovrà proporre le offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali ed offrire informazioni e prenotazioni di nuovi prodotti, materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori ed ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto per le vendite.
12. Dovrà essere garantita l'iscrizione prioritaria dei farmacisti dipendenti della Farmacia comunale ad eventuali corsi obbligatori che la ditta aggiudicataria dovesse organizzare nel corso della durata del contratto.

ART. 6 – PENALITA'

1. Il Comune prevede l'applicazione delle seguenti penali:
 - nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini sopra stabiliti, la farmacia applicherà una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine;
 - nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penale corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine.
2. L'ammontare della penale verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali verrà addebitato sulla cauzione, che dovrà poi essere integrata.
3. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto al Comune di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, salva la possibilità per il Comune di provvedere altrove, a spese e danni del fornitore medesimo.

ART. 7 - PAGAMENTI

1. Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara. Le fatture dovranno riportare il prezzo scontato per ogni singola voce merceologica
2. Le percentuali di sconto offerte restano invariate per tutta la durata del contratto.
3. La regolarità delle forniture sarà verificata dal Direttore dell'esecuzione.
4. Il pagamento verrà effettuato, nei termini previsti dall'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 231/2002 s.m.i., entro 60 giorni dal ricevimento della fattura

ART. 8 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'APPALTATORE

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento delle forniture;

b) per il certificato di attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, secondo le procedure da questi specificate.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 10 – GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 113 del D.lgs 163/2006 s.m.i. pari al 10% dell'importo di aggiudicazione
2. Lo svincolo della cauzione avverrà secondo le disposizioni dell'art. 113 comma 3 e 5 del D.lgs 163/2006 s.m.i.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 11– SUBAPPALTO

1. Senza il preventivo consenso della stazione appaltante è fatto assoluto divieto di subappaltare la fornitura o cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione prestata e il risarcimento dei danni subiti.

ART. 12 – INADEMPIMENTI, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

1. La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti applicabili alla tipologia di fornitura stessa. Il giudizio sull'accettabilità di un prodotto sarà riservato al Direttore dell'esecuzione. Il Comune, a suo insindacabile giudizio, avrà diritto di ottenere l'immediata sostituzione della merce, a spese del fornitore, compreso l'eventuale risarcimento dei danni.

2. La risoluzione del contratto di appalto potrà avvenire:
 - per mutuo consenso delle parti;
 - per inadempienza di una della parti.
3. Il Comune, in particolare, ha diritto di risolvere il contratto, senza pregiudizio di ogni azione di rivalsa per il risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:
 - abbandono dell'appalto, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali;
 - inosservanza di uno o più impegni contrattuali assunti;
 - in caso di frode o fallimento;
 - in caso di cessione non autorizzata in tutto o in parte del presente contratto;
 - per ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.
4. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione in merito. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto. Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell'esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
5. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
6. Qualora il fornitore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale prestato a titolo di risarcimento del danno.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine della fornitura, per motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.
8. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - spese sostenute dall'appaltatore;
 - un decimo dell'importo della fornitura non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 13 – VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia

proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.

2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.lgs 159/2011.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 14 - TRATTAMENTO DATI

1. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.
2. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 15 – CONTROVERSIE

1. Il Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto di fornitura di cui al presente capitolato è quello di Fermo.
2. Non è previsto il ricorso all'arbitrato ai sensi dell'art. 241 del D.lgs 163/2006 s.m.i.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali (diritti di segreteria, bolli, imposta di registrazione) inerenti e conseguenti il presente appalto saranno poste interamente a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 17 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Ente e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.